



# COMUNE DI BIANDRATE

(Provincia di Novara)

Piazza C. Battisti, 12 – tel:0321838408 fax:0321811916

## POLIZIA MUNICIPALE

Prot.  
OR/or

Biandrate,

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E LA SOCIETA' "DOG'S WORLD S.N.C. di Raimondi Davide" PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA', ACCALAPPIAMENTO, OSSERVAZIONE SANITARIA ED ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BIANDRATE.**

**VISTE** le delibere della G.C. n. 45 del 09.07.2009 e n. 6 del 02.08.2011 con le quali si è provveduto ad approvare le convenzioni con la Ditta DOG'S WORLD S.A.S. di Raimondi Giancarlo e Davide", di seguito denominata **DOG'S WORLD S.N.C. di Raimondi Davide & c.**, corrente in Carpignano Sesia (NO), cascina Comunità n. 1 rispettivamente per il servizio di alloggio in canile rifugio e il servizio di reperibilità, accalappiamento e osservazione sanitaria per i cani rinvenuti vaganti o randagi sul territorio del Comune di Biandrate;

**VISTO** inoltre che con le suindicate delibere si è provveduto a demandare al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale la sottoscrizione della convenzione della quale ne segue il testo:

L'anno 2014, il giorno 14 del mese di FEBBRAIO nella Casa Comunale, con la presente scrittura privata (Convenzione), valida a tutti gli effetti di legge,

tra

- Il Comune di BIANDRATE,

e

- La Società Dog's World S.N.C. di Raimondi Davide & c., con sede legale in Carpignano Sesia (No), Cascina Comunità 1

si conviene e stipula quanto segue:

### ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Biandrate, affida alla Società "Dog's World S.N.C. di Raimondi Davide", d'ora in poi denominata "Società", i servizi di:

- a) cattura cani randagi;
- b) canile sanitario;
- c) canile rifugio;

per i cani rinvenuti sul territorio del Comune di Biandrate.

I servizi summenzionati sono diretti all'attuazione delle finalità di cui alla L. 14/08/1991, N. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) ed alla L.R. Piemonte 26/07/1993 N. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) mediante la stipulazione di convenzione con canile privato per la realizzazione di detti servizi che le citate disposizioni normative conferiscono ai comuni singoli e/o associati.

## **ART. 2 – CATTURA DEI CANI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA**

Il servizio di accalappiamento degli animali d'affezione vaganti o randagi, deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, con reperibilità 24 ore giornaliere festivi compresi.

L'intervento di accalappiamento dovrà essere eseguito esclusivamente a seguito di richiesta inoltrata dal personale del locale Ufficio di Polizia Municipale o, in assenza di questi ed in casi di assoluta urgenza, dal Sindaco territorialmente competente, dal personale dell'Arma dei Carabinieri o appartenente ad altre forze di Polizia dello Stato.

La Società, ricevuta la segnalazione della presenza di cani vaganti e/o randagi, provvede alla loro cattura con metodi appropriati ed al successivo trasferimento presso la struttura della Società medesima ove un medico veterinario convenzionato e/o del Servizio Sanitario dell'ASL competente provvederà all'osservazione sanitaria per un periodo di dieci giorni, all'identificazione con microchip (per i cani che ne sono sprovvisti) ed agli interventi obbligatori di profilassi veterinaria.

All'atto del ritiro del cane, sia esso rinvenuto e catturato e/o affidato da personale del Comune, la Società provvederà a redigere apposito Verbale, il cui originale, sottoscritto dall'incaricato della Società per accettazione della presa in carico dell'animale, verrà trasmesso all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Biandrate; una copia dello stesso sarà custodita dalla Società.

Per ogni cane vagante e/o randagio catturato la Società si obbliga a verificarne presso il proprio canile la presenza del tatuaggio o microchip e a farne comunicazione al Comune, il quale provvederà ad identificarne il proprietario e ad avvisarlo, invitandolo e/o sollecitandolo al ritiro dell'animale presso la struttura della Società.

La Società si impegna a fornire, ai cittadini che ne facciano richiesta, le informazioni relative ai cani catturati (luogo e data del ritrovamento, dati segnaletici, numero del tatuaggio o microchip e modalità per la restituzione), desumendole da un apposito registro di carico-scarico che dovrà essere tenuto aggiornato dal responsabile della custodia degli animali.

Durante il periodo di osservazione sanitaria del cane, la Società redigerà una Scheda Identificativa del cane corredata da riproduzione fotografica, essa verrà consegnata al Comune con allegata la certificazione del veterinario dell'ASL di avvenuto inserimento del Microchip.

## **ART. 3 – TRASFERIMENTO DEI CANI**

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al legittimo proprietario e/o al detentore che provvederà al ritiro dell'animale, previo pagamento delle spese inerenti l'accalappiamento, delle spese per la retta giornaliera per l'intero periodo effettivo di ricovero, nonché delle spese per profilassi sanitaria e di tutte le ulteriori spese regolarmente documentate sostenute per cure mediche e/o per eventuali interventi chirurgici prestati poiché necessari alla salute del cane, secondo parere del Responsabile Sanitario della struttura.

Nel caso in cui il legittimo proprietario e/o detentore non fosse rintracciabile, non volesse e/o non potesse ritirare il cane e pagare quanto da lui dovuto alla Società, sarà cura del Comune provvedere al mantenimento economico dello stesso.

I cani catturati, dopo aver trascorso il periodo di osservazione sanitaria di dieci giorni nel reparto del Canile Sanitario, saranno successivamente trasferiti al reparto della struttura adibito a Canile Rifugio.

#### **ART. 4 – TRATTAMENTO ED AFFIDAMENTO DEI CANI**

I cani vaganti catturati non tatuati, e quindi sprovvisti di legittimo proprietario e/o detentore, potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Ogni cane privo di tatuaggio o microchip, rinvenuto sul territorio del Comune, prestatogli adempimenti di cui agli articoli che precedono, potrà, a discrezione della Società, essere affidato provvisoriamente a privati in grado di offrire sicure garanzie di umano e costante trattamento, nel rispetto delle vigenti leggi a tutela degli animali.

L'affidamento diventerà definitivo trascorsi 60 giorni dalla data della cattura qualora la proprietà del cane non sia stata rivendicata da alcuno.

La collocazione del cane mediante affido a privati obbliga la Società a darne immediata comunicazione al Comune di Biandrate ed all'ASL di competenza.

#### **ART. 5 – PROFILASSI, CURE, STERILIZZAZIONE E VACCINAZIONI**

La Società garantisce assistenza sanitaria a favore degli animali a qualunque titolo ospitati presso la propria struttura, praticando, sia in proprio sia con servizio veterinario, le profilassi sanitarie e le cure mediche prescritte dalle disposizioni in vigore sotto le direttive del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Allo scopo di controllare la riproduzione della popolazione canina, in conformità dei principi di cui alla L. 281/1991, la Società, per il tramite del medico veterinario incaricato provvederà a praticare la sterilizzazione: a) dei cani di sesso femminile ospitati presso la struttura non iscritti all'anagrafe canina; b) dei cani di sesso femminile tatuati per i quali non sia stato possibile risalire al legittimo proprietario e/o detentore.

Il Comune di Biandrate si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese di sterilizzazione sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

La Società provvederà alla profilassi sanitaria periodica gratuitamente (vaccinazioni, controllo parassiti interni ed esterni, profilassi periodica della filaria) esclusi medicinali e trattamenti straordinari che necessitassero per la salute dei cani secondo le disposizioni del veterinario incaricato.

Il Comune di Biandrate si obbliga a rimborsare alla Società tutte le spese mediche straordinarie sostenute, previa richiesta formale documentata tramite fattura.

#### **ART. 6 – SOPPRESSIONE EUTANASICA E DECESSO**

In conformità alla normativa vigente i cani ricoverati nella struttura potranno essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari ed in maniera da non causare sofferenza all'animale, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità,

In caso di decesso di un cane inviato dal Comune di cui alla presente Convenzione, o di recupero di una salma di cane/gatto, il trasporto, lo smaltimento ed incenerimento del corpo dovrà essere praticato secondo le disposizioni di legge, tramite il presidio multizonale di Polizia Veterinaria o, in assenza di esso tramite servizio autorizzato. Tutte le spese inerenti saranno al carico del Comune.

## **ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Comune corrisponderà alla Società:

1. L'importo di € 400,00 + IVA, (una tantum per ogni anno) per la reperibilità, da pagarsi al momento dell'emissione della fattura inerente al 1° trimestre;
2. L'importo di € 30,00 + IVA per il servizio di accalappiamento cani (recupero di una salma di cane/gatto);
3. L'importo giornaliero di € 3,00 + IVA per ogni cane alloggiato in box del canile sanitario/rifugio. Tale importo grava sul Comune fino al momento dell'adozione e/o decesso dell'animale.
4. L'importo di € 30,00 + IVA per la profilassi sanitaria che consiste in: controllo parassiti interni ed esterni, vaccinazione eptavalente, fatti salvi interventi straordinari che necessitassero per la salute del cane.
5. L'importo di € 60,00 + IVA (una tantum) per ogni salma di cane/gatto da incenerire.

La profilassi sanitaria periodica per i cani alloggiati nel canile rifugio è gratuita.  
È escluso ogni intervento sanitario straordinario.

Tutti gli importi indicati sono da considerarsi IVA esclusa e verranno comunicati mediante l'invio di fattura bimestrale con termine di pagamento ivi previsto di sessanta (60) giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento dell'importo come indicato in fattura dovrà essere effettuato dal Comune mediante bonifico bancario. Il Comune non potrà detrarre, a sua discrezione, dall'importo della fattura le spese sostenute per effettuare il bonifico bancario.

In caso di mancato e/o inesatto pagamento dell'importo della fattura e/o di pagamento effettuato successivamente alla scadenza del termine suindicato di sessanta giorni, decorreranno a carico del Comune interessi di mora ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 09/10/2002 N. 231 (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), interessi che verranno computati nella fattura del bimestre successivo.

Il Comune si impegna a corrispondere gli importi di cui alla presente Convenzione anche dopo la scadenza della stessa, se presso la struttura dell'Azienda in tale momento risulteranno presenti cani inviati dal Comune. Questo impegno verrà meno al momento del ritiro, da parte del Comune, dei cani suddetti.

## **ART. 8 – DURATA**

La durata della presente Convenzione viene stabilita in anni due, con decorrenza **01.01.2014 e scadenza il 31.12.2015** e potrà essere prorogata con determinazione del Responsabile del Servizio competente sentita la Società.

Disdetta della presente Convenzione dovrà pervenire alla Società tramite lettera raccomandata almeno 90 giorni precedenti la data di scadenza della stessa.

Le spese per l'eventuale registrazione, nonché tutti i costi e/o diritti (di segreteria, marche da bollo, ecc...) inerenti alla presente Convenzione verranno corrisposti da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

## **ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Per gravi e documentate inadempienze di una delle parti di cui alla presente Convenzione (Comune e/o Società), la parte inadempiente potrà, a sua scelta, agire per chiedere l'adempimento dell'obbligazione o la risoluzione anticipata del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

## **ART. 10 – DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti rinviano a quanto in materia disposto dalla normativa di legge vigente.

**Per la Dog's World s.n.c.**

**per il Comune di Biandrate**